

Regione Campania - Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione - **Circolare - Legge regionale n. 3/07 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”. Il contenuto innovativo.**

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni
della Campania

Ai Presidenti delle
Province della Campania

Alle Comunità Montane

Ai Consorzi di Bonifica

Alle Autorità di Bacino

Agli Ordini Professionali

Alle Associazioni di Categoria

Ai Sindacati Lavoratori Edili

Ai Coordinatori delle AA.GG.CC.
della Giunta Regionale

Ai Dirigenti dei Settori regionali

Oggetto: **Circolare - Legge regionale n. 3/07 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” Il contenuto innovativo.**

Premessa

I cambiamenti intervenuti da qualche anno nell'Assessorato ai Lavori Pubblici sono stati numerosi e significativi, tanto da determinare un panorama del tutto diverso rispetto a qualche anno addietro contraddistinto da una lenta capacità di spesa e da una stagnazione dei fondi.

Da qualche anno sono stati infatti riattivati procedimenti, definiti processi produttivi complessi, decuplicata ed orientata la capacità di spesa dell'Assessorato ai Lavori Pubblici verso obiettivi capaci di generare valore.

Ne sono un esempio:

- i fondi per i parcheggi;
- i fondi per l'edilizia demaniale;
- i fondi per la segnaletica e per la sicurezza sulla viabilità regionale, per la sicurezza nelle gallerie e per le aree in frana sulla rete del demanio regionale;
- i finanziamenti dei progetti per le infrastrutture per la gioventù;
- l'accelerazione dei processi per la definizione degli interventi ex Agensud;

Questo cambiamento ha determinato una profonda innovazione nella produzione di valore nella disciplina di alcune importanti attività tra le quali si segnalano:

- la redazione delle linee guida per la riduzione della vulnerabilità degli edifici strategici;
- le linee guida per la redazione delle Indagini geologiche per la difesa del territorio dal rischio sismico;

- la redazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive;
- la legge regionale n. 3/07 sulla " Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania " (pubblicata sul BUR Campania n. 15 del 19 marzo 2007).

In merito alla legge regionale n. 3/07 sugli appalti pubblici si può affermare come in Campania mancasse una legge che desse una spinta di crescita alla Regione, essendo ormai la legge regionale n. 51/78 da considerarsi, oltre che superata, in ogni caso non più adatta alle grandi trasformazioni e alle necessità emergenti dal territorio.

Serviva cioè una nuova progettualità, capace di cogliere le sfide della società in termini di sicurezza, legalità, trasparenza, dotazione di strumenti ed organi in grado di creare valore ed innovazione nei lavori pubblici. E la legge regionale n. 3/07 sembra fornire importanti risposte su questi temi, introducendo fattori di premialità e sussidiarietà a supporto della crescita e del cambiamento della struttura della pubblica amministrazione, del mondo imprenditoriale e della realtà produttiva della nostra regione.

L'innovazione di valore

La legge regionale, in sintonia con il D.Lgs n.163/06, disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sul territorio regionale, in primis recependo i principi delle nuove direttive comunitarie. Essa, oltre a qualificarsi per il suo aspetto tecnico, si connota sia per i contenuti etico-sociali, riferendosi infatti a valori etici e di impatto sociale ed ambientale, sia per la definizione di istituti normativi che, insieme, rafforzano il senso di una condivisione delle scelte nell'ambito della società per produrre benefici strutturali.

1) I valori etici

I valori etici presenti nella legge possono riassumersi in:

- rispetto dell'ambiente, allorquando ci si riferisce alla tutela delle risorse non più rinnovabili, al riciclaggio dei materiali e al risparmio energetico;
- etica sociale, presente nella riduzione delle barriere architettoniche, nelle azioni di cofinanziamento delle iniziative, nel sostegno alle spese di progettazione;
- cooperazione istituzionale, cui si riferisce lo stimolo alla gestione associata di interventi di interesse comune ad enti pur diversi;
- legalità e sicurezza, allorquando è posta una particolare attenzione ai temi della integrità e della sicurezza nella realizzazione dei lavori, così come nella previsione di un sistema coordinato di vigilanza e controllo sul lavoro nei cantieri;
- sussidiarietà, nel momento in cui si interviene a sostegno degli enti locali attraverso politiche di concessione di contributi in conto capitale, conto interessi o contributi straordinari;
- accelerazione allo sviluppo, sia promuovendo un'accelerazione della capacità di spesa che eviti il ricorso ai poteri sostitutivi, sia incentivando il ricorso alla finanza di progetto;
- ottimizzazione dei processi di gestione, laddove interviene nella riorganizzazione amministrativa regionale, puntando su una immediata visibilità e pubblicizzazione dei risultati;
- organizzazione, cioè attribuzione di specifiche competenze ad alcuni settori dei LL.PP., in particolare al settore Opere Pubbliche ed ai settori del Genio Civile;
- dinamicità, puntando su nuovi istituti quali: la Conferenza regionale sugli appalti, la Consulta tecnica, l'Osservatorio regionale degli appalti pubblici, l'Archivio tecnico, etc.;
- interrazionalità, privilegiando forme di collaborazione tra enti, organi e soggetti operanti nel settore degli appalti;
- miglioramento continuo della qualità, soffermandosi sul perseguimento della qualità nella fase progettuale, così come nella fase di esecuzione dell'appalto, nonché nelle fasi e nelle procedure tecnico-amministrative gestite dalla pubblica amministrazione.

2) I punti di forza

In dettaglio, i punti di forza della legge sono individuabili nei seguenti articoli:

Art. 5 - Adeguamento delle strutture amministrative

L'articolo è rivolto a tutte le amministrazioni appaltanti ed indica un percorso di riconoscibilità e trasparenza dell'azione amministrativa per la gestione dell'intero ciclo dell'appalto, dalla gara al collaudo, puntando sulla unificazione delle strutture, sulla omogeneizzazione degli atti e su un sistema di efficaci controlli cui è funzionale la predisposizione di specifici programmi informatici. Un sistema di premialità è peraltro previsto per quegli enti che prediligono la gestione associata degli appalti. Possiamo pensare così di raggiungere un saldo positivo in termini di cooperazione istituzionale.

Art. 7 - Programmazione

Nella programmazione degli appalti pubblici, ai principi derivanti dalla normativa nazionale limitata ai soli appalti di lavori, la legge regionale aggiunge l'obbligo di estendere la programmazione ai servizi e alle forniture. Oltre al collegamento con gli indirizzi generali di programmazione da adottarsi annualmente sulla scorta delle esigenze territoriali, sarà possibile ulteriormente qualificare le priorità per settori ed interventi, prediligendo ora la manutenzione e il recupero del patrimonio edilizio ed ambientale, ora gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ora gli interventi che utilizzino la finanza di progetto, ora la tutela del patrimonio edilizio, culturale e ambientale a salvaguardia dell'identità storico-culturale della nostra regione.

Art. 8 - Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili

La legge regionale si sofferma sulla promozione di tecnologie utili per il risparmio energetico, per il rispetto dell'ambiente, per la tutela delle risorse non più rinnovabili, per l'utilizzo di materiali riciclati. Forme di premialità sono previste per le amministrazioni che applichino detti indirizzi. In tal modo il legislatore ha dimostrato elevata sensibilità per i temi di natura ambientale sui quali, in particolare negli ultimi tempi, l'opinione pubblica sta rivolgendo particolare attenzione.

Art.9 - Barriere architettoniche

Il legislatore assume l'obbligo di definire le soluzioni tecniche per l'adeguamento delle strutture aperte al pubblico, al fine di renderle compatibili con le norme in materia di eliminazione o mitigazione delle barriere architettoniche. Si prevede altresì l'istituzione di un fondo di cofinanziamento, fino al 70 % del costo dell'intervento, per gli interventi di adeguamento necessari. Un particolare stimolo sarà dato dalle segnalazioni che enti e soggetti vorranno fornire in merito ai più urgenti casi di preclusione dell'ambiente, costruito e non, ai soggetti diversamente abili; esse rientreranno in specifici programmi di intervento regionale.

Anche in questo caso elevata è la sensibilità del regolatore rispetto alle problematiche sociali.

Art. 10 - Fondo regionale per il sostegno alla progettazione ed alla programmazione dei concorsi

E' prevista la istituzione del fondo regionale per il sostegno alla progettazione ed alla programmazione di concorsi di idee e di progetto di opere pubbliche di comuni, province, comunità montane, finalizzate alla mitigazione delle condizioni di disagio e di emergenza sociale, economica e ambientale e alla predisposizione allo sviluppo.

Il fondo, la cui dotazione è definita all'1% dello stanziamento annuo per le oo.pp. regionali, potrà qualificare il livello di progettualità degli enti locali spesso impossibilitati a sostenerne gli oneri iniziali.

Art. 18 – Interventi d'urgenza

Nel rispetto dei principi desunti dal DLgs n. 163/06, il legislatore ha avvertito l'esigenza di provvedere, con particolare attenzione, all'accertamento dei danni provocati da eventi calamitosi per i quali è necessario eseguire interventi indifferibili ed urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità. Tale attenzione incrementa il bilancio positivo in termini di sicurezza del territorio.

Art. 20 - Tutela della legalità degli appalti

Anche qui il bilancio in termini di legalità è positivo in quanto è prevista l'attivazione di procedure miranti alla tutela dell'integrità e della legalità nella fase di realizzazione dei lavori. A ciò è funzionale lo strumento del V.I.C. (valutazione di impatto criminale) per segnalare rischi di penetrazione criminale. Inoltre, al fine di ridurre i rischi derivanti dalle infiltrazioni malavitose il legislatore ha ritenuto di escludere l'applicazione dell'avvalimento per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria. Tale iniziativa si ritiene che possa fornire ulteriori garanzie parallelamente all'applicazione del Protocollo di Legalità, per ora esteso ai soli enti operanti nel territorio della provincia di Napoli, i cui principi e finalità si ritiene di poter applicare anche alle altre province.

L'insieme di queste norme evidenzia un legislatore attento ad evitare la presenza della criminalità nel settore degli appalti.

Art. 21 - Sicurezza sul lavoro

La norma prevede l'adozione di un sistema coordinato di vigilanza e controllo sul lavoro irregolare e della sicurezza sul lavoro, all'interno del sistema pubblico dei lavori, servizi e forniture. Ovvero, si stabilisce di potenziare le azioni di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo già compiute dagli attuali organi istituzionalmente preposti; si prevede inoltre la realizzazione di banche dati per la condivisione delle informazioni e valutazione degli interventi.

La volontà del legislatore è chiara su un tema di grande attualità: prevenire gli incidenti sul lavoro, garantendo maggiore vigilanza in special modo rivolta alla prevenzione del lavoro nero.

Art. 53 - Disposizioni in materia di sicurezza

La Regione si impegna a prevedere un programma di corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza e la prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili.

E' stata infatti avvertita la necessità di prevenire gli incidenti sui luoghi di lavoro aumentando la conoscenza sulle norme di sicurezza per evitare la familiarizzazione del lavoratore con le condizioni di rischio, ribaltare la scarsa valutazione dello stesso ed annullare quel comportamento di sfida nei confronti del rischio medesimo, atteggiamenti questi che più di altri portano al verificarsi degli incidenti sui luoghi di lavoro.

Presso l'Osservatorio degli appalti opererà una Unità operativa per il controllo sulla sicurezza, allo scopo di sviluppare indagini dirette sui cantieri e specifiche analisi di settore con il contributo dei Comitati Paritetici Territoriali provinciali, dell'INPS, dell'INAIL, delle Casse Edili, delle Direzioni provinciali del lavoro, delle AA.SS.LL. e degli assessorati regionali competenti in materia di lavori pubblici, formazione e lavoro e sanità.

La pubblicazione periodica di quaderni sulla sicurezza ed un continuo monitoraggio consentiranno un aggiornamento costante sui rischi potendosene quindi studiare gli adeguati interventi di riduzione degli stessi.

Inoltre, per le imprese che adotteranno procedimenti lavorativi capaci di generare valore aggiunto sulla sicurezza sono previste forme di premialità da inserire in contratto.

Anche qui dunque il bilancio in termini sociali è positivo.

Art. 64 - Forme di intervento finanziario regionale

Il legislatore intende sostenere con finanziamenti regionali (concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi, nonché contributi straordinari con provvedimento motivato) quegli interventi di comuni, province, comunità montane, consorzi ed altre aziende pubbliche che manifestino l'intento di promuovere condizioni di sviluppo attraverso la realizzazione di interventi finalizzati. In tal caso risulta pienamente applicato il principio della sussidiarietà.

Art. 71 - Esercizio di poteri sostitutivi

L'obiettivo è quello di accelerare la capacità di spesa degli enti beneficiari di finanziamenti regionali per evitare la revoca del finanziamento. L'assegnazione del termine di sei mesi entro il quale l'ente deve affidare gli appalti è una spinta al sistema per la gestione dei procedimenti in modo dinamico per determinare rapidamente le condizioni di avvio dello sviluppo.

Art. 73 - Organizzazione della Regione

Qui il legislatore si è determinato a riorganizzare gli uffici regionali preposti alla gestione degli appalti pubblici per poter gestire il cambiamento introdotto dalla nuova legge. Vengono pertanto previste nuove strutture ed organismi che consentiranno l'accelerazione del processo di sviluppo:

- la Conferenza regionale sugli appalti pubblici e concessioni
- Consulta tecnica regionale
- Conferenza dei servizi
- Settore regionale delle opere pubbliche
- Osservatorio regionale appalti e concessioni
- Archivio tecnico regionale
- Unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri
- Unità regionale di finanza di progetto
- Report annuale sugli appalti pubblici

Art. 74 - Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni

La legge regionale prevede l'istituzione di un organismo di supporto e di consulenza tecnico - amministrativa all'attività di programmazione e di indirizzo regionale in materia di appalti e concessioni. Le funzioni della consulta sono di supporto per la formulazione di linee metodologiche di programmazione degli interventi regionali, nonché funzioni di assistenza e consulenza alle aree generali di coordinamento regionali per la uniformità delle procedure in tema di appalti. Tale organismo esprime inoltre pareri sui progetti preliminari e definitivi, nonché sui criteri di ammissione delle richieste di finanziamento, nonché pareri su richiesta dei settori regionali.

L'obiettivo è quello di eliminare condizioni operative di incertezze con l'applicazione del principio della sussidiarietà.

Art. 75 - Conferenza dei servizi

Non si tratta di un istituto innovativo, ma se ne prevede l'utilizzo in modo strategico per accelerare le procedure e consentire in tal modo rispetto dei termini e accelerazione delle azioni utili allo sviluppo.

Si avverte la preoccupazione del regolatore di evitare le lungaggini dei procedimenti e la stagnazione della spesa. La sensazione è quella di una dinamicità delle norme.

Art. 77 - Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile

Il legislatore si è preoccupato di garantire l'unitarietà, l'omogeneità, la semplificazione e la trasparenza delle procedure di appalto della Regione Campania. L'obiettivo è quello di fornire un supporto tecnico per l'attuazione della legge, di aggiornare e pubblicizzare norme, disciplinari e procedure di gara individuando nel settore Opere Pubbliche e del Genio Civile i soggetti che dovranno fornire il massimo apporto di gestione sulla base degli indirizzi che saranno forniti dalla Giunta regionale.

Presso i settori del Genio Civile, individuati come presidio sul territorio per la diffusione e la applicazione della legge, sono previste Unità specializzate in attività di consulenza e sostegno operativo agli enti appaltanti.

E' chiara l'intenzione di nuove strutturazioni che consentano di gestire il cambiamento apportato dalla legge.

Art. 78 - Osservatorio regionale degli appalti e concessioni

E' avvertita la necessità di dotarsi di una struttura per la raccolta, gestione ed elaborazione dei dati ed informazioni di tutti gli appalti e concessioni pubbliche durante tutte le fasi del procedimento.

Attualmente l'Osservatorio regionale sviluppa il monitoraggio dei soli appalti di lavori, peraltro in funzione di Sezione dell'Osservatorio nazionale cui è legato nell'utilizzo di programmi informatici che non permettono una adeguata autonomia gestionale delle informazioni.

L'Osservatorio regionale sugli appalti consentirà pertanto di utilizzare tutte le informazioni sull'intero ciclo dell'appalto, dalla fase della programmazione, progettazione, esperimento della gara ed affidamento, esecuzione, fino al collaudo e gestione dell'opera.

La elaborazione dei relativi dati consentirà di elaborare analisi e proiezioni sugli investimenti nel settore delle opere pubbliche e, di conseguenza, di orientare i nuovi flussi finanziari verso interventi ritenuti prioritari sia a sostegno dei punti di debolezza di quelli già in corso, sia verso quelli che necessitano di un ulteriore apporto, sia ancora verso quelli di nuova concezione strategica. Sarà dunque possibile una pianificazione strategica sulla base di dati economico-finanziari certi.

Al fine di accelerare questo processo, gli assessorati ai Lavori Pubblici e alla Ricerca Scientifica, d'intesa, hanno promosso un accordo con la Regione Emilia-Romagna per la condivisione e la personalizzazione di un sistema informativo d'avanguardia per la raccolta e la gestione dei dati inerenti gli appalti. Tale accordo è finalizzato al monitoraggio dei fenomeni più critici del settore e sarà utile a più approfonditi ed efficaci controlli sulla sicurezza e legalità.

Dinamicità ed interrelazionalità sono i principi cardine delle nuove iniziative volte al monitoraggio del settore degli appalti.

Art. 80 - Archivio tecnico regionale

Il legislatore si è posto l'obiettivo della raccolta delle esperienze più rappresentative per il miglioramento qualitativo della progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori e dei servizi; soprattutto di quelle esperienze più significative in tema di utilizzo di tecnologie innovative per la salvaguardia dell'ambiente, l'utilizzo delle risorse, il recupero del patrimonio edilizio esistente e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Si raggiungerà in tal modo un saldo positivo nel bilancio del processo di miglioramento continuo della qualità e di crescita delle professionalità.

3. L'asset organizzativo dell' Area Lavori Pubblici

Attualmente, l'Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici è strutturata in 10 Settori, di cui 6 a competenza provinciale e 4 a competenze generali a livello regionale.

Atteso l'insieme delle competenze (che variano dalla difesa del territorio dal rischio sismico al finanziamento delle opere pubbliche, dalla difesa del territorio dal rischio idrogeologico alla gestione dei processi delle attività estrattive, dal controllo a campione alla riduzione della vulnerabilità), l'azione dell'Area si esprime con una forte professionalità ingegneristica e si inserisce in un unico grande pro-

getto di offerta di servizi con miglioramento continuo della qualità. Pertanto, essa si propone anche nella gestione della legge regionale sugli appalti, come fattore di organizzazione che pianifica i processi, controlla le risorse, gestisce i tempi e valuta i costi per offrire un servizio di eccellenza.

La filosofia che permea l'Area è tesa ad un'azione continua rivolta ai valori condivisi dalle comunità locali; cioè una cura attenta nella difesa del territorio e dell'ambiente, della tutela della popolazione dai rischi, da una intensa attività di comunicazione con il sistema operativo esterno. Inoltre, ha nel proprio interno la condivisione di valori che favoriscono la crescita professionale e la formazione delle risorse umane.

E' con questi valori che l'Area, nell'attuazione della legge regionale sugli appalti, intende costruire la propria crescita strategica e guidare i cambiamenti in atto nella regione sviluppandone le potenzialità.

L'Area intende acquisire un vantaggio competitivo, conquistando spazi, cultura e valori dell'ambiente esterno; per fare ciò essa mette al centro della sua capacità organizzativa le proprie risorse umane, la loro creatività e disponibilità al cambiamento.

Le risorse umane disponibili (488 unità, di cui 26 con qualifica dirigenziale) presentano figure altamente professionali, con una adeguata qualificazione, consolidata esperienza e competenza, essendo pertanto in grado di promuovere e dare avvio ai processi innescati con la legge regionale sugli appalti per quanto di propria competenza.

Riteniamo, in tal modo, di essere pronti all'avvio ed alla gestione della legge sugli appalti pubblici, consci del fatto che la risoluzione dei processi ad essa connessi si pone in termini di reperimento di dati, elementi e risorse il cui percorso può essere così definito :

1. Cosa fare

Occorre determinare quali sono le azioni a compiersi, individuandole nel contesto delle disposizioni della legge, ed essenzialmente:

- . la elaborazione di atti amministrativi quali :
- . la redazione regolamenti attuativi, delibere, criteri, indirizzi, programmi operativi
- . costituzione di organismi collegiali, tavoli tecnici, incontri, conferenze di servizi, rapporti istituzionali.

2. Chi deve fare.

Vanno Individuati i soggetti competenti ad agire per porre in essere gli adempimenti di legge, cioè le risorse umane, opportunamente motivate, presenti nei Settori dell'Area:

- area generale coordinamento lavori pubblici;
- settore opere pubbliche;
- genio civile e CTR;
- esperti e consulenti.

3. Quando fare

L'utilizzo della risorsa tempo diventa fondamentale, apparendo limitata in ragione della complessità e quantità degli adempimenti a farsi. Infatti, la legge dispone:

- . l'entrata in vigore entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa;
- . la predisposizione del regolamento entro il predetto termine;

Alcune attività organizzative sono comunque già in corso, come la pianificazione e programmazione degli adempimenti per i quali risulta già elaborato un percorso operativo.

Inoltre, per ottimizzare la risorsa tempo saranno utilizzati codici di priorit  per garantire l'attuazione della legge con quegli istituti la cui applicazione immediata   fondamentale ai fini dell'avvio.

4. Come fare

Vanno definiti i modelli operativi che consentano ai soggetti di porre in essere i propri adempimenti. Tali sono:

- . modello organizzativo che prevede il coinvolgimento di tutti settori dell'area LL.PP. ;
- . coinvolgimento degli ordini professionali;
- . raccordo con enti, organi ed istituzioni;
- . team di personale dell'Area LL.PP., avvocatura regionale, consulenti giuridici.

Saranno inoltre coinvolti, oltre ai soggetti competenti, anche quelli che esprimono interesse nel settore degli appalti, in modo da elaborare documenti condivisi che prevengano il sorgere di punti di crisi.

5. La durata

Il documento di pianificazione già elaborato prevede il rispetto dei seguenti tempi di attuazione:

- . delibere attuative a livello di complessità bassa entro giugno;
- . bozza di regolamento entro novembre (non ricorrono le condizioni per emanare il regolamento entro i 6 mesi dalla pubblicazione della legge);
- . approvazione regolamento in Giunta entro dicembre 2007;

6. I costi

I costi dei processi connessi all'avvio della legge sono ritenuti minimi. Diversamente, allorché la legge andrà completamente a regime, si prevedono costi:

- . minimi, di gestione dei processi per l'utilizzo delle proprie risorse umane;
- . nei limiti di legge, per gli eventuali esperti esterni;
- . utilizzo di capitoli di bilancio dell'Assessorato ai Lavori Pubblici.

7. La programmazione

Tutti i procedimenti connessi all'avvio della legge sono stati oggetto di programmazione in quanto la stessa ci ha consentito di individuare e gestire i procedimenti per :

- . importanza, assegnando al medio periodo quei procedimenti di non primaria importanza;
- . urgenza, determinando i procedimenti immediatamente a farsi in ragione delle oggettive condizioni di fatto previste dalla legge o della propedeuticità rispetto ad altri;
- . l'obiettivo di abbassare i rischi, in modo da evitare criticità nei procedimenti;
- . progettare adeguatamente gli atti in adempimento con il crono-programma stabilito;
- . proteggere l'impatto dal rischio minimo che sarà prodotto al momento dell'inserimento degli atti nel sistema.

8. Il risultato atteso

L'avvio della legge comporta sicuramente un difficile momento iniziale in quanto la stessa produce cambiamento nel sistema, nei modelli organizzativi, fornisce una spinta alle imprese più meritevoli, distribuisce premialità agli enti più disponibili alla tutela di interessi pubblici e valori etico-sociali. Il momento dell'avvio è sempre quello in cui occorre approfondire il massimo delle energie modificando la legge stessa comportamenti consolidati ed interessi non più sostenibili o situazioni non più accettabili sul piano del bilancio sociale.

Il risultato atteso è ristabilire equivalenza tra i principi enunciati e quelli applicati perchè in tal modo si crea valore.

Da ciò consegue sicuramente una accelerazione allo sviluppo, un sistema delle imprese campane più dinamico, una maggiore sicurezza sui cantieri, una riduzione degli infortuni, una migliore organizza-

zione di gestione dei vari processi, una maggiore trasparenza, semplificazione e legalità negli appalti. Infine una distribuzione di valore alla comunità.

La presente circolare viene pubblicata sul sito web della Regione Campania – Settore Opere Pubbliche www.regione.campania.it quale informativa e comunicazione a tutti i soggetti interessati per i quali non è noto l'indirizzo, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 18 giugno 2007.

Il Responsabile
dell'Osservatorio Regionale sui LL.PP.
Arch Michele Granatiero

Il Coordinatore
Dr. Italo Abate

Per contatti:

Segreteria A.G.C. LL.PP.
tel. 081-7963087 Fax: 081-7963234
e-mail: i.abate@regione.campania.it

Arch. Michele Granatiero
tel. 081-7963837 – fax: 081-7963799
e-mail: osservatoriollpp@regione.campania.it